

Codice DB0710

D.D. 15 luglio 2010, n. 707

**Comune di Antrona Schieranco (VCO). Mut. temp. di dest.ne d'uso (per il cantiere), con conc.ne amm.va e cost.ne di servitu' di passaggio per anni 99 a terzi, di porzione di mq. 32, sita in Loc. Campliccioli, del t.no com.le di u.c. distinto al NCT Fg. 49 - mapp. 306 per completamento camminamento antivalanga, gia' oggetto di precedente autorizzazione (D.D.R.P.-Dir. DB0700-Sett. DB0710-n. 380/31.03.2009. Autorizzazine**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare il Comune di Antrona Schieranco (VCO) a mutare la destinazione d'uso, per il tempo di cantiere, di porzione di mq. 32, sita in Loc. Campliccioli, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 49 – mapp. 306, per darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di passaggio, a favore della Soc. Enel Produzione S.p.A., per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire il completamento di un camminamento antivalanga idoneo ad assicurare il transito, in condizioni di sicurezza, degli operai che lavorano negli impianti idroelettrici della zona. Più precisamente trattasi di scala in galleria con sbocco sulla strada asfaltata costituente la parte terminale dell'opera base insistente sull'adiacente mappale 307, già oggetto di precedente autorizzazione rilasciata con la D.D. n. 380/31.03.2009, citata in oggetto;

che il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione con relativa costituzione di servitù di passaggio che verrà stipulato con il privato concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

- di dare atto che:

la porzione di mq. 32 sita in Loc. Campliccioli, del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con circolare regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005 e con la l.r. n. 29/09, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato concessionario, con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato con l'elaborato tecnico citato in premessa e, più precisamente, canone complessivo anticipato "una tantum" al rilascio della concessione, con servitù di passaggio, pari a €. 600,00 di cui €. 544,00, pe

la costituzione dell'anzidetta servitù novantanovenale e €. 56,00, per i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera prevista nel sottosuolo;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

- il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Marco Piletta